

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 7, 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'articolo l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificati dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modifiche dalla legge n. 44 del 26.04.2012 con i quali:

- è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI;
- è stato esteso l'assoggettamento all'IMU anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- sono state rettificata le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni rispetto all'ICI attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite;
- è stata confermata l'esenzione anche dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane (articolo 7, comma 1, lettera h) del D.lgs n. 504/1992), in attesa di una ridefinizione dell'elenco dei comuni classificati montani;
- è stata confermata la riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico o artistico;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

Richiamate, altresì, le norme contenute nell'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito in Legge con provvedimento n. 64 del 06.06.2013, che ha riscritto il comma 13 bis della Legge n. 214/2011 in merito alla pubblicazione delle deliberazioni di approvazione dell'aliquota Imu, dei relativi regolamenti e la loro efficacia;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012 n. 228, che ha prorogato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2013, al 30.06.2013 e successivamente differito al 30.09.2013 così come disposto dall'art.10, comma 4-quater, lett. b, del D.L. 08.04.2013, n. 35 convertito in Legge in data 06.06.2013, n. 64;
- l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato per il corrente anno, come sopra indicato al 30.09.2013;

Considerato che le aliquote di base da applicare all'IMU sono state stabilite dalla sopraccitata normativa nella misura:

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità per il Comune di incrementare o decrementare fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota base;

- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità per il Comune di decrementare l'aliquota base fino a raggiungere lo 0,1%;
- dello 0,76% per le aree edificabili e tutti gli altri immobili con possibilità per il Comune di incrementare o decrementare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base;

Tenuto conto che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 400,00 e da intendersi in aggiunta alla detrazione base di 200,00 Euro (detrazione massima 600,00 euro);

Visto l'art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 il quale ha stabilito che:

- per gli anni 2013 e 2014 è soppressa l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali;
- per gli anni 2013 e 2014 è riservato allo Stato l'intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota di base;
- i Comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, del D.L. n. 54 del 21.05.2013 il quale prevede, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'Imu per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale:

- n. 6 del 30.05.2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- n. 7 del 30.05.2012 con la quale sono state approvate le aliquote IMU da applicare per l'anno 2012;

Preso atto di quanto proposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 45 del 10.06.2013;

Accertata, sulla base della bozza di bilancio approntata dall'Ufficio finanziario, la necessità di poter disporre di maggior risorse ordinarie per far fronte alla normale attività dell'ente, tenuto conto dei considerevoli tagli statali e regionali ai bilanci comunali, quali da ultimo quello disposto

dal D.L. n. 95/2012 “Spending-review” che comporta per questo Comune un ulteriore taglio stimato in Euro 58.194,60 per l’anno 2013, che si aggiunge al taglio effettuato in virtù delle medesima normativa ad ottobre 2012 pari ad Euro 13.505,12;

Sottolineate, altresì, le rilevanti problematiche che, per il corrente esercizio finanziario, incidono sulla programmazione finanziaria dei Comuni, oltre che in termini di riduzione delle risorse disponibili, anche in termini di incertezza normativa, in particolare in relazione alle novità in materia di IMU ed al nuovo meccanismo perequativo (fondo di solidarietà comunale) che costituisce il fondo sperimentale di riequilibrio, quest’ultimo calcolato secondo congruagli che terranno conto di una lunga serie di parametri incerti quali quelli relativi ai costi e fabbisogni standard, alla dimensione demografica e territoriale dell’ente, alla capacità fiscale ai fini IMU e distribuzione del relativo gettito;

Preso atto che il mancato adeguamento delle aliquote Imu renderebbe, pertanto, difficoltoso il mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati alla collettività;

Acquisiti, altresì, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Con undici voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di determinare, per le motivazioni citate in premessa, per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta municipale propria:

| |
|---|
| • ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: |
| La definizione di abitazione principale e pertinenze è disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale. Il regolamento comunale considera direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni di legge, anche le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, da anziani o disabili che spostano la propria residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze. |
| Aliquota di base stabilita dalla normativa |
| 0,4% (zero virgola quattro per cento) (gettito interamente devoluto al Comune) – (1) |
| DETRAZIONI: dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può in ogni caso superare l’importo massimo di euro 400,00 e da intendersi in aggiunta alla detrazione base di 200,00 Euro (detrazione massima 600,00 euro). |
| (1) l’articolo 1 del D.L. n. 54 del 21/05/2013 ha sospeso i versamenti IMU previsti per il mese di giugno per le abitazioni principali e l’edilizia sociale. Entro il 16 settembre è prevista una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe interessare anche la Tares. |

| |
|--|
| • FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA |
| Aliquota di base stabilita dalla normativa |
| 0,2% (zero virgola due per cento) (gettito interamente devoluto al Comune) – (2) |
| (2) l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricato in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge. |
| • AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI |
| Aliquota applicata |
| 0,86% (zero virgola ottantasei per cento) - per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D il gettito è così ripartito: a) aliquota di base dello 0,76% è di intera competenza dello Stato b) <u>differenziale di aliquota dello 0,10% è di intera competenza del Comune</u> - per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili il gettito ad aliquota dello 0,86% <u>è interamente di competenza del Comune</u> |

2) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013.

3) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-finanziario i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione, fra i quali la pubblicazione su apposito sito informatico.

Quindi, ravvisata l'urgenza, con dodici voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.